

Biblioteche francescane provinciali **REGOLAMENTO**

Titolo I

Natura, finalità e tipologia delle Biblioteche

Art. 1

1. Ai sensi dell'ordinamento civile e canonico, l'Ente *provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise* (C.F. 80002950717) è proprietario e responsabile delle tre Biblioteche francescane provinciali dei Frati Minori di Puglia e Molise, cioè della:

- **Biblioteca “P. Antonio Fania” c/o il convento di S. Matteo** – via Convento s.n.c. – 71014 San Marco in Lamis (FG),
- **Biblioteca “P. Dionisio Piccirilli” c/o il convento di S. Giovanni dei Gelsi** – via S. Giovanni, 436 – 86100 Campobasso (CB)
- **Biblioteca “Madonna della Vetrana” c/o il convento Madonna della Vetrana** – Strada Comunale Convento, 40 – 70013 Castellana Grotte (BA).

2. Le Biblioteche provinciali, istituite da apposito Decreto del Ministro provinciale (Prot. N. 1810/529-SP - N. 1810/530-SP - N. 1810/531-SP, rispettivamente), sono costituite dalle raccolte ordinate di documenti manoscritti, stampati, digitali, o elaborati con altro mezzo.

3. Delle Biblioteche è parte integrante, oltre all'Archivio Storico conventuale, il patrimonio culturale delle collezioni artistiche, archeologiche, liturgiche, devozionali, ecc., che esse curano e raccolgono.

4. Le Biblioteche nascono e si sviluppano come servizio che la provincia offre ai Frati, agli studiosi e a chiunque sia interessato.

5. Le Biblioteche, in quanto beni culturali, sono accessibili anche agli studiosi esterni, secondo le disposizioni qui contenute.

6. Le Biblioteche si configurano sia come biblioteche di conservazione, che come biblioteche vive e di aggiornamento dotate anche di fondi bibliografici speciali.

Responsabili

Art. 2

1. Le Biblioteche sono di particolare rilevanza per il patrimonio posseduto e il servizio offerto. Esse sono state individuate come punti di riferimento centrale per il sistema bibliotecario della provincia francescana di Puglia e Molise.

2. Le Biblioteche sono aperte alla consultazione in un numero di giorni e di ore stabilmente determinato dalle singole fraternità locali.

3. I Direttori delle Biblioteche sono eletti per tre anni dal Congresso Capitolare e, fuori di questo, dal Definitorio provinciale, tra i Frati dotati di specifiche competenze e adeguata preparazione umanistica e teologica.

4. La provincia può nominare eventuali Responsabili distinti per ogni settore (es. Archivio conventuale, Museo, ecc.). Essi fanno parte del Consiglio della Biblioteca.

5. I Bibliotecari delle Biblioteche provinciali sono coordinati dal Coordinatore delle Biblioteche provinciali d'intesa con il Responsabile provinciale per i Beni Culturali.

6. È conveniente che i Direttori delle Biblioteche siano soci dell'Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani (A.B.E.I.) e dell'Associazione Italiana Bibliotecari (A.I.B.), e partecipino alle loro attività.

